



COMUNE DI CASTELLANA SICULA

PROVINCIA DI PALERMO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31	<i>Stabilizzazione del personale-Accertamento capacità</i>
Data 28/05/2016	<i>assunzionale per gli anni 2013-2014 e 2017-2018</i>

L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTOTTO (28) del mese MAGGIO alle ore 18,00 nella Sala Comunale delle adunanze a seguito di regolare Convocazione si è riunita la Giunta Municipale nelle seguenti persone:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| <i>1) DI MARTINO Giuseppe</i> | <i>PRESIDENTE</i> |
| <i>2) CAVALLARO Mario</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>3) LAPUNZINA Vincenzo</i> | <i>ASSESSORE</i> |
| <i>4) GERACI Giada</i> | <i>ASSESSORE</i> |

con la partecipazione del Segretario Comunale Dott.ssa Lucia Maniscalco.

Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sottoscritto Responsabile del Settore Amministrativo sottopone all'esame della G. M. la seguente proposta di deliberazione ad oggetto : **“Stabilizzazione del personale-Accertamento capacità assunzionale per gli anni 2013-2014 e 2017-2018.”**

Visti:

l'art. 1, c. 558, della legge n. 296/2006, con il quale il legislatore è intervenuto al fine di sanare situazioni di lavoro flessibile che perdurano da tempo nelle p.a. e che sono avvenute in deroga alle norme che regolano la provvista di personale nel pubblico impiego;

l'art. 3, commi 90, 91, 92, 94 e 96 della legge 244/2007 (legge finanziaria per il 2008), che ha richiamato la normativa sulla stabilizzazione adeguandone i termini di riferimento;

la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 5/2008, che ha chiarito le modalità e le procedure che vanno osservate per effettuare la stabilizzazione dei lavoratori in possesso dei requisiti richiesti dalla citata legge assumendo posizione in ordine al mantenimento di un accesso paritario dall'esterno;

la L. 133/2008, di conversione con modifiche, del D.L. 112/2008, che ha dettato limiti e vincoli alle facoltà assunzionali delle p.a.;

la L. 122/2010, di conversione con modifiche del D.L. 78/2010, con la quale sono stati posti ulteriori tasselli in materia di assunzioni;

la normativa sulle assunzioni ordinarie recata dall'art. 35. Del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i. rubricato “Reclutamento di personale” e dall'art. 36 “ Utilizzo di contratti di lavoro flessibile” del D.Lgs. 165/2001;

il co. 1 del citato art. 35 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., il quale dispone che l'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno; b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità;

il co. 3-bis dello stesso art. 35, concernente la disciplina speciale delle assunzioni, a norma del quale: Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico: a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando; b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell'amministrazione che emana il bando.

il D.L. 101/2013 convertito con modifiche in legge n. 125/2013, con il quale il legislatore interviene nuovamente sulle stabilizzazioni del personale evidenziando in particolare all'art. 4, co. 6,7,8,9 e 9-bis, la necessità che, ai fini della proroga dei contratti a tempo determinato connessa all'intendimento di stabilizzazione, siano rispettati i limiti assunzionali prescritti dalla vigente normativa; che si tenga conto dell'effettivo fabbisogno di personale e delle risorse finanziarie dedicate; che vi siano vuoti in organico e si rispettino i vincoli finanziari; che sia stata redatta la programmazione triennale al cui interno si inserisce quella annuale;

la Circolare n. 5/2013 del 21/11/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto "Indirizzi volti a favorire il superamento del precariato. Reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi. Proroghe dei contratti. Art. 4 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni" e art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" ha, tra l'altro, chiarito le procedure previste ai fini del reclutamento speciale di cui all'art. 35, co. 3-bis, del D.Lgs. 165/2001 nonché quelle, pur sempre speciali, previste dall'art. 4, co 6, del D.L. 101/2013;

Il D.L. 90/2014 convertito con modifiche in L. 114/2014 che ha apportato alcune modifiche alla normativa sul personale con riguardo ai limiti assunzionali e ai vincoli finanziari.

In particolare :

L'art. 3, co. 5, ha previsto: Negli anni 2014 e 2015 le regioni e **gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno** procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo.

5-bis. Dopo il [comma 557-ter dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), è inserito il seguente: "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

la L. 190/2014 (co. 426) recante il Patto di stabilità per l'anno 2015 ha prorogato al 31 dicembre 2018 il termine originariamente fissato al 31 dicembre 2016 per l'espletamento delle procedure previste dall'art. 4, co. 6 e 8 del D.L. n. 101/2013, prevedendo che si possa attingere, per le finalità indicate e nel rispetto delle percentuali massime previste per garantire l'adeguato accesso dall'esterno, alle risorse disponibili per le assunzioni per gli anni 2017-2018. Le relative graduatorie, in esito alle procedure di reclutamento transitorio, sono utilizzabili per assunzioni fino al 31 dicembre 2018;

la legge di stabilità del 2015 (L. 190/2014), aggiunge al tema della stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, quello della sistemazione per mobilità del personale proveniente dalle soppresse province (enti di area vasta) per esigenze connesse alla c.d. spending review.

Dato atto che:

le procedure di cui all'art. 4, co. 6, del D.L. 101/2013 sono procedure selettive riservate, per titoli ed esami, riguardanti il reclutamento di qualifiche e profili diversi da quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo. Vale per esse il criterio della partecipazione a concorsi relativi alla stessa qualifica per i quali gli interessati hanno maturato l'anzianità in rapporti di lavoro a tempo determinato. Anche in tal caso, le procedure sono per titoli ed esami;

le procedure selettive di cui al citato comma 6, possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; *

*Art. 4, co 6, d.l. 101/2013: A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, al fine di favorire una maggiore e piu' ampia valorizzazione della professionalita' acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato e, al contempo, ridurre il numero dei contratti a termine, le amministrazioni pubbliche possono bandire, nel rispetto del limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, nonche' dei vincoli assunzionali previsti dalla legislazione vigente e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale riservate esclusivamente a coloro che sono in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' a favore di coloro che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici. Il personale non dirigenziale delle province, in possesso dei requisiti di cui al primo periodo, puo' partecipare ad una procedura selettiva di cui al presente comma indetta da un'amministrazione avente sede nel territorio provinciale, anche se non dipendente dall'amministrazione che emana il bando. Le procedure selettive di cui al presente comma possono essere avviate solo a valere sulle risorse assunzionali relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, anche complessivamente considerate, in misura non superiore al 50 per cento, in alternativa a quelle di cui all'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Le graduatorie definite in esito alle medesime procedure sono utilizzabili per assunzioni nel quadriennio 2013-2016 a valere sulle predette risorse. Resta ferma per il comparto scuola la disciplina specifica di settore.

la L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 426) che "In relazione alle previsioni di cui ai commi da 421 a 425 il termine del 31 dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi 6, 8 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le finalità volte al superamento del precariato, è prorogato al 31 dicembre 2018, con possibilità di utilizzo, nei limiti previsti dal predetto articolo 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse per le assunzioni e delle graduatorie che derivano dalle procedure speciali";

la norma speciale per gli enti locali è contenuta nell'art. 4, co. 6-quater. Fermo restando il rispetto dei vincoli finanziari, è possibile, da parte delle amministrazioni interessate, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto a tempo determinato, sottoscritto a conclusione di procedure selettive, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more, le amministrazioni possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato fino alla conclusione delle procedure di assunzione e comunque entro il termine del 31 dicembre 2016. Il predetto termine è stato successivamente prorogato;**

**art. 4, co. 6-quater, d.l. 101/2013: Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, le regioni e i comuni che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami possono, in via prioritaria rispetto al reclutamento speciale di cui al comma 6 del presente articolo e in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilita' interno e nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali e in materia di contenimento della spesa complessiva di personale, procedere all'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, del personale non dirigenziale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di cui al presente comma, le regioni e i comuni possono prorogare, nel rispetto dei limiti massimi della spesa annua sostenuta per le stesse finalita', previsti dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i contratti di lavoro a tempo determinato di cui al periodo precedente fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.

la Regione Sicilia ha previsto, con la L.R. 5/2014, la possibilità di proroga dei contratti in essere al 31/12/2013, fino al 31/12/2014 per definire gli atti presupposti alla stabilizzazione, così come risulta ben espresso dalle Circolari dell'Assessorato del Lavoro n. 5500/US1/2014 del 03 febbraio

2014 “Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 gennaio 2014,n.5. Disposizioni attuative” e n. 11655/US1/2014 del 03 marzo 2014 “Art. 30 Legge di Stabilità Regionale L.R. 28 febbraio 2014, n.5. Ulteriori chiarimenti”;

Il D.L. 90/2014 convertito con modifiche in L. 114/2014 ha apportato alcune modifiche alla normativa sul personale con riguardo ai limiti assunzionali e ai vincoli finanziari, come sopra espresso;

Con la legge di stabilità del 2015 (L. 190/2014), si è aggiunto al tema della stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato, quello della sistemazione per mobilità del personale proveniente dalle sopresse province (enti di area vasta) per esigenze connesse alla c.d. spending review;

Con la legge di stabilità per il 2016 (L. n. 208/2015), è stato previsto (co. 228) che “Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità' del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e' disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018;

In ambito regionale, la legge regionale n. 3/2016 effettua, all'art. 27, una riserva delle capacità assunzionali del 2015 e del 2016 alle assunzioni del personale con contratto a tempo determinato. Ciò pone il problema del coordinamento delle disposizioni regionali con quelle di livello statale che, al contrario, riservano le capacità assunzionali relative alle annualità 2015 e 2016 al completamento del processo di mobilità del personale degli enti di area vasta;

Rilevato che:

al fine di procedere alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato e part-time secondo le procedure fissate dalla normativa sopra richiamata e secondo la legge regionale n. 3/2016, si rende necessario preliminarmente calcolare gli spazi assunzionali disponibili sia con riguardo alle annualità 2016- 2017-2018 sia con riguardo ai resti assunzionali derivanti dal periodo 2013-2014-2015 e procedere quindi: all'accertamento della necessità di tale personale per fini di funzionalità del Comune; alla verifica delle eccedenze di personale; all'analisi della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio secondo quanto sopra rappresentato; all'esame dell'effettiva esistenza di vuoti di organico con la connessa rideterminazione della dotazione organica; alla verifica della concreta sussistenza della possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti (contenimento della spesa delle assunzioni nel triennio 2016-2018 nel limite della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013; alla propedeutica redazione della programmazione triennale sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti finanziari esistenti;

Considerato che:

ai fini della stabilizzazione di cui alla citata normativa speciale concernente i lavoratori che hanno svolto attività presso questo Ente per almeno un triennio nell'ultimo quinquennio, si devono prendere in considerazione i seguenti periodi:

2013-2014; 2017-2018 atteso che per le annualità 2015 e 2016 permane la riserva nei confronti del personale proveniente dalle province;

ai suddetti fini vanno calcolati i resti assunzionali relativi agli anni 2013, 2014, 2015, anche complessivamente considerati, nonché il 25% di coloro che cesseranno negli anni 2016-2017 e 2018, in misura non superiore al 50 per cento, **salvo quanto previsto dall'Art. 27, comma 4 della legge regionale n. 12 del 18/03/2016** ;

la spesa derivante dalle cessazioni dal servizio per i suddetti periodi risulta quantificata nell'allegato prospetto ed è così distinta, considerato che l'ultima cessazione risale al 2011 e che si prevedono 2 cessazioni rispettivamente di categoria D e C nel 2016 e due cessazioni entrambe di categoria C nel 2017 :

per l'anno 2013: € 0 ;

per l'anno 2014: € 0 ;

per l'anno 2015: € 0 ;

per l'anno 2016: € 0.;

per l'anno 2017: **€ 77.238,40** (in relazione a due cessazioni di cui 1 di categoria D e 1 di categoria C nel 2016) ;

per l'anno 2018: **€ 69.647,07** (in relazione a due cessazioni entrambe di categoria C nel 2017) ;

con riferimento all'anno 2013 deve tenersi conto del 40 per cento della spesa dei cessati nel 2012;

con riferimento all'anno 2014 deve tenersi conto del 60 per cento della spesa dei cessati nel 2013;

con riferimento all'anno 2015 deve tenersi conto del 60 per cento della spesa dei cessati nel 2014;

con riferimento all'anno 2016 deve tenersi conto del 25 per cento della spesa dei cessati nel 2015;

con riferimento all'anno 2017 deve tenersi conto del 25 per cento della spesa dei cessati nel 2016;

con riferimento all'anno 2018 deve tenersi conto del 25 per cento della spesa dei cessati nel 2017;

la spesa da destinare alle stabilizzazioni è pari al 50 per cento del calcolo di cui sopra (**salvo quanto previsto dall'Art. 27, comma 4 della legge regionale n. 12 del 18/03/2016**) mentre la riserva in favore del personale proveniente dagli enti di area vasta è pari al 100 per cento della risorsa assunzionale;

Ritenuto dover sottoporre alla Giunta Comunale la presa d'atto della sussistenza di spazi assunzionali nelle predette annualità come sopra rappresentato;

Visto il prospetto di calcolo dei resti assunzionali relative alle annualità 2013-2014-2015;

Visto il prospetto di calcolo della capacità assunzionale relativa alle annualità 2016-2017-2018;

Vista l'allegata relazione tecnica a firma del Segretario Generale di questo Ente;

Visto il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

S I P R O P O N E

Accertare che non sussistono resti assunzionali relativamente alle annualità 2013-2014-2015 ;

Accertare la sussistenza della capacità assunzionale relativamente alle annualità 2016-2017-2018 come da prospetto allegato pari ad **€ 36.721,36**;

Dare atto che, per espressa disposizione normativa, con riferimento alle annualità 2015 e 2016 vale la riserva dei posti in favore del personale derivante dagli enti da area vasta;

alla stabilizzazione del personale di categoria superiore alla B si dovrà procedere alla selezione tramite concorso riservato;

alla stabilizzazione del personale di categoria A e B si dovrà procedere alla selezione tramite richiesta da inoltrare all'Assessorato Regionale del Lavoro nel rispetto dei parametri prescritti;

Dare altresì atto che si dovrà, conseguentemente all'adozione del presente atto, procedere alla verifica delle eccedenze di personale; all'analisi della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei limiti assunzionali e dei vincoli di bilancio secondo quanto sopra rappresentato; all'esame dell'effettiva esistenza di vuoti di organico con la connessa rideterminazione della dotazione organica; alla verifica della concreta sussistenza della possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel rispetto dei vincoli finanziari esistenti (contenimento della spesa delle assunzioni nel triennio 2016-2018 nel limite della spesa di personale sostenuta nel triennio 2011-2013; alla propedeutica redazione della programmazione triennale sempre nel rispetto dei vincoli e dei limiti finanziari esistenti;

Incaricare il Responsabile del Settore Amministrativo e il Segretario Generale del Comune degli adempimenti conseguenziali al presente atto.

Castellana Sicula, li 27/05/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo

PARERI

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

li, 27/05/2016

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr. Vincenzo Scelfo

Ai sensi e per gli effetti del 1° comma dell'art. 53 della legge 08/06/1990, n. 142, recepito dalla L.R. 11/12/1991, n. 48, , nel testo modificato dall'art.12 della L.R. n. 30/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.
li, 27/05/2016

Il Responsabile Settore Economico - Finanziario
D.ssa Vincenzina Di Girgenti

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la superiore proposta di deliberazione che assume a motivazione del presente provvedimento ;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario ai sensi dell'art. 53 , comma 1 , della legge n. 142/1990, recepito dalla L.R. n. 48/91 , nel testo modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 ;

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

di approvare la superiore proposta di deliberazione redatta dal responsabile del Settore Amministrativo ad oggetto **“Stabilizzazione del personale-Accertamento capacità assunzionale per gli anni 2013-2014 e 2017-2018”** che qui si intende integralmente richiamata e trascritta, facendola propria ad ogni effetto di legge .

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Di Martino Giuseppe

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to Cavallaro Mario

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Maniscalco Lucia

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICITA' LEGALE
(Ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009)

Il sottoscritto Segretario del Comune, su conforme attestazione del responsabile del servizio competente ,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata, nelle forme di legge, all'Albo Pretorio ONLINE del sito informatico istituzionale di questo Comune per la durata di quindici giorni consecutivi a partire dal

Castellana Sicula, li _____

Il Responsabile del Servizio

Il Segretario Comunale

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data :

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, a norma dell'art. 12, comma 1, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni ;
- perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 03/12/1991, n. 44 e successive modifiche e integrazioni .

Castellana Sicula, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale

Castellana Sicula, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
